

## **BGer 9C\_188/2017 vom 14. Juli 2017**

Bundesgericht, 2017-07-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_188\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_188_2017)

FR: TF 9C\_188/2017 du 14 juillet 2017

IT: TF 9C\_188/2017 del 14 luglio 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso ( DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto ( DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ).

#### **E. 2.1**

Considerate le censure ricorsuali, oggetto del contendere è il diritto di A. \_\_\_\_\_ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità in relazione alla sua domanda di prestazioni AI del febbraio 2014.

#### **E. 2.2**

Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto in maniera dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

#### **E. 3.1**

In via preliminare il ricorrente addebita al Tribunale cantonale diverse violazioni del diritto di essere sentito e del diritto alla prova. A suo dire la Corte cantonale avrebbe rifiutato - per di più anche senza sufficiente motivazione- di assumere sia una perizia giudiziaria e/o il rinvio dell'incanto all'UAI per il necessario complemento istruttorio, sia di dar seguito alla sua richiesta di una perizia di prova carico di lavoro (EFL).

#### **E. 3.2**

Considerato che nel caso concreto le violazioni del diritto di essere sentito invocate dal ricorrente sono correlate all'amministrazione delle prove, si tratta di una questione che non ha portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento carente delle prove (cfr. per es. sentenza 9C\_875/2015 dell'11 marzo 2016 consid. 4.2) e si fonde con il diritto materiale (sull'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236 con

riferimenti). Le stesse verranno pertanto esaminate in tale contesto nei considerandi seguenti.

#### **E. 4.1**

Quanto al merito del ricorso, il Tribunale cantonale, vagliata tutta la documentazione valetudinaria agli atti, si è fondato sulle conclusioni della perizia SAM del 28 agosto 2015, come pure sul suo complemento del 22 dicembre 2015, i cui contenuti sono stati confermati dal Servizio Medico Regionale dell'UAI nei rapporti del 31 agosto 2015, 7 settembre 2015 e 15 gennaio 2016, sia per quanto attiene alle diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa che per la valutazione della capacità lavorativa residua. Anche il rifiuto della richiesta di provvedimenti professionali è stata confermata dalla Corte cantonale, non presentando il grado minimo del 20% e considerato altresì che non erano state individualizzate particolari misure professionali da attuare.

#### **E. 4.2**

Il ricorrente censura l'analisi operata dal Tribunale cantonale sulle valutazioni peritali SAM, a suo dire superficiale, facendo erroneamente proprie le loro conclusioni, senza considerare la loro incompletezza e non fedeltà e senza minimamente considerare quanto argomentato dai propri medici curanti. Egli contesta altresì il rifiuto del diritto a una riformazione professionale.

#### **E. 5.1**

Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

#### **E. 5.2**

Lecensure del ricorrente sono infondate e non trovano riscontri negli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale. Nel giudizio impugnato vengono difatti menzionate in modo dettagliato tutte le valutazioni valetudinarie agli atti considerate (cfr. in particolare i consid. 2.5.1 e 2.5.2 del giudizio impugnato), illustrando poi in modo esauriente la scelta di orientarsi sulle conclusioni dei periti SAM (cfr. consid. 2.5.3 del giudizio impugnato), oltre che sulle valutazioni successive dei medici del proprio Servizio Medico Regionale, i cui referti adempiono i presupposti giurisprudenziali per accordare loro pieno valore probante (sul valore probatorio di un atto medico, cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Il ricorrente si limita per lo più a ribadire l'opinione dei propri medici curanti, cercando di dimostrare come la stessa sia conforme alla giurisprudenza relativa al valore probatorio di un atto medico. A prescindere dalla natura appellatoria della censura - e quindi dalla sua ammissibilità dinanzi al Tribunale federale - il ricorrente sembra dimenticare che non spetta a questa Corte procedere a un nuovo apprezzamento delle prove amministrative ma a lui medesimo dimostrare che quello operato dai giudici cantonali è manifestamente inesatto (cfr. consid. 1 e DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). Si rileva altresì che un'opinione divergente non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dall'amministrazione e a imporrenuovi accertamenti (cfr. sentenza 9C\_303/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.2).

#### **E. 5.3**

In tali condizioni, il ricorrente non ha dimostrato che la giurisdizione cantonale è incorsa nell'arbitrio fondandosi principalmente sulle conclusioni della perizia SAM, confermate in seguito dai propri medici specialisti. Dunque i giudici di prime cure potevano ritenere, per mezzo dell'apprezzamento anticipato delle prove, la situazione medica chiara e non necessitante di accertamenti completivi.

#### **E. 6**

Per quanto attiene ai provvedimenti professionali, il ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale cantonale (cfr. consid. 4.1), ribadendo un grado d'invalidità in ogni caso superiore al 20%, e censurando un'analisi incompleta e arbitraria. A suo dire la Corte cantonale si sarebbe limitata a riprendere le conclusioni del consulente dell'UAI, senza procedere a un'analisi sull'adempimento delle altre considerazioni. Tali censure non sono ammissibili. Il ricorrente non motiva minimamente quanto sembra pretendere dinnanzi al Tribunale federale (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF : consid. 1), in particolare quali sarebbero le altre condizioni omesse dall'analisi.

#### **E. 7**

In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e la pronuncia cantonale confermata. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.